

contributo stesso moltiplicata per la percentuale di contributo effettivamente erogata nell'anno precedente, In modo cioè da esaminare il contributo di contingenza entro e non oltre il 1954.

In conseguenza di quanto sopra si chiarisce:

- a) - che l'onere impiegatizio, sul quale sarà forfettariamente determinato il contributo di contingenza, è riferito:
- alle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno rigidamente ricostruite secondo le norme stabilite dai diversi contratti di lavoro (stipendi - indennità di presenza - indennità di contingenza - indennità di rischio - corretti); dalla calcoloazione s'intendono escluse le indennità soggette a rimborso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
 - ai contributi assicurativi riguardanti il personale impiegatizio che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'I.N.P.S. per assegni familiari, cassa richiamati, integrativi, assicurazioni sociali (per marche applicate sui libretti) ed all'Istituto assistenza malattie nella misura dovuta per ciascuno di essi e limitatamente al personale effettivamente iscritto agli enti suddetti;
 - alle indennità caropane per la sola parte a carico del datore di lavoro.

Le retribuzioni mensili ed i contributi assicurativi di cui sopra, serviranno di base per la determinazione